

GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

SARA DE VIDO

RUTH M. MESTRE I MESTRE

La Convenzione di Istanbul del Consiglio
d'Europa quale strumento per la prevenzione e la
lotta contro la violenza di genere nei confronti
delle donne LBT

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first

3 aprile 2026

La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa quale strumento per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne LBT¹

Sommario

1. Introduzione – 2. Premesse terminologiche – 3. Segue: precisazioni metodologiche – 4. Violenza documentata contro le donne LBT e le persone non binarie – 5. Forme di violenza contro donne LBT: la violenza nella sfera privata – 6. Segue: la violenza nella sfera pubblica – 7. La violenza di genere secondo la Convenzione di Istanbul – 8. Violenza di genere che colpisce persone LBT e NB: una lettura femminista lesbica delle forme di violenza incluse nella CI – 9. Segue: e della disposizione sulle circostanze aggravanti – 10. Segue: con particolare riferimento agli sviluppi nell'Unione europea. – 11. Opportunità di miglioramento.

Abstract

Nel 2023 la Eurocentralasian Lesbian* Community – EL*C ha commissionato uno studio per contribuire all'interpretazione dell'art. 4 (3) della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica in relazione alle donne LBT e alle persone non binarie. Il rapporto è stato presentato al Parlamento europeo a Strasburgo nel novembre 2023 e pubblicato nel marzo 2024. L'obiettivo del rapporto era di capire se e in che misura la Convenzione di Istanbul sia uno strumento utile per affrontare dal punto di vista giuridico la violenza di genere contro le donne LBT. Con questo testo vorremmo condividere una parte del lavoro di ricerca svolto, incluse alcune riflessioni che non sono state incluse nel testo finale.

In 2023, the Eurocentralasian Lesbian Community - EL*C commissioned a study to contribute to the interpretation of Article 4 (3) of the Council of Europe Istanbul Convention on preventing and com-*

* Sara de Vido è professoressa ordinaria di diritto internazionale, Università Ca' Foscari Venezia. Ruth M. Mestre i Mestre è Professoressa di filosofia del diritto, Universitat de València, Spagna. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

¹ Testo tratto dal rapporto R. Mestre i Mestre, S. De Vido, *EL*C(2024): Lesbianising the Istanbul Convention. Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women*, <https://lesbiangenius.org> che le due autrici hanno condotto nel 2023 e pubblicato nel marzo 2024 per Eurocentralasian Lesbian* Community–EL*C. Il rapporto è stato presentato al Parlamento europeo, a Strasburgo, il 22 novembre 2023. Benché frutto di un lavoro congiunto, caratterizzato anche da focus group con rappresentanti di organizzazioni non governative europee a tutela dei diritti delle donne lesbiche, si devono attribuire a Ruth Mestre i Mestre i parr. 2 e 3 e a Sara De Vido i parr. 4 e 5. I parr. 1 e 6 sono stati scritti a quattro mani. Tutte le traduzioni sono ad opera delle autrici.

bating violence against women and domestic violence in relation to LBT women and non-binary persons. The report was presented to the European Parliament in Strasbourg in November 2023 and published in March 2024. The aim of the report was to understand whether and to what extent the Istanbul Convention is a useful tool to legally address gender-based violence against LBT women. With this text we would like to share some of the research done, including some reflections that were not included in the final text.

1. Introduzione

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (di seguito Convenzione di Istanbul) prevede obblighi in capo agli Stati parte di prevenzione, repressione, protezione e adozione di politiche e ne richiede l'attuazione senza discriminazioni (art. 4, par. 3)². Ai motivi di discriminazione vietati dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti umani e dal suo Protocollo n. 12³, la Convenzione di Istanbul aggiunge quelli di genere, orientamento sessuale, identità di genere, età, stato di salute, disabilità, stato civile e status di migrante o rifugiato o altro⁴. Questo perché l'intersezione della disuguaglianza di genere con altre forme di discriminazione come il razzismo, l'abilismo, la xenofobia, la lesbofobia, la transfobia o l'*ageismo* può portare a forme specifiche di violenza contro le donne, influenzare il modo in cui la violenza viene vissuta o i conseguenti bisogni che genera⁵. Nel 2023 la Eurocentralasian Lesbian* Community – EL*C ha commissionato uno studio per contribuire all'interpretazione dell'art. 4, par. 3, in relazione alle donne lesbiche, bisessuali e transgender (di seguito, LBT) e alle persone non binarie (di seguito NB), che è stato pubblicato nel marzo 2024⁶. L'obiettivo del rapporto, di natura interdisciplinare, era di capire se e in che misura la Convenzione di Istanbul sia uno strumento utile per affrontare dal punto di vista giuridico la violenza di genere contro le donne LBT.

Con questo testo vorremmo condividere una parte del lavoro di ricerca svolto, che si muove tra il diritto internazionale dei diritti umani, la filosofia del diritto e la sociologia, incluse alcune riflessioni che non sono state incluse nel testo finale.

² Sulla Convenzione, si veda estensivamente, S. De Vido, M. Frulli (eds), *Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, Cheltenham, Elgar, 2023. Nello specifico, si veda L. Peroni, *Article 4*, in S. De Vido, M. Frulli, *ivi*, pp. 123 ss.

³ Protocollo N. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, Serie dei Trattati Europei, n. 177.

⁴ Consiglio d'Europa, *Rapporto Esplicativo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2011, par. 53.

⁵ L. Sosa, R.M. Mestre i Mestre, *Ensuring the non-discriminatory implementation of measures against violence against women and domestic violence: article 4, paragraph 3 of the Istanbul Convention*, Strasburgo, 2022, <https://edoc.coe.int/en/>. V. anche: FRA, *Violence against women in relation to violence affecting women with disabilities, lesbian women and women with migrant background*, 2014, fra.europa.eu.

⁶ R. Mestre i Mestre, S. De Vido, *Lesbianising the Istanbul Convention: Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women*, cit., p. 6.

2. Premesse terminologiche

Questo contributo, così come il rapporto da cui è tratto, non mira a definire le donne LBT e le persone NB per diverse ragioni, la principale delle quali è che la classificazione della complessità di un'identità individuale in categorie fisse è di per sé una forma di violenza, in quanto costringe l'identità a rientrare in "caselle" prefissate e preordinate. Come studiosi, abbracciamo la scelta di non definire *a priori*, ma di accogliere l'autoidentificazione individuale⁷. Pertanto, in questo rapporto il termine lesbiche si riferisce alle persone che si identificano come "lesbiche", indipendentemente dalle loro caratteristiche sessuali o dall'identità di genere (lesbiche, transessuali, lesbiche intersessuali, lesbiche di una minoranza etnica, lesbiche con disabilità, lesbiche migranti e rifugiate)⁸. Sebbene il rapporto si riferisca alle donne LBT e alle persone NB che si identificano come lesbiche, va notato che usiamo i termini lesbiche e donne LBT in modo intercambiabile e che in letteratura è stato trovato molto poco sulla sofferenza specifica delle persone NB vittime di violenza di genere.

Il genere, inteso nella sua struttura binaria come definizione fissa e immutabile di chi è chi, è inoltre esso stesso una forma di violenza. Poiché il genere "è prodotto e riprodotto attraverso le relazioni sociali, la violenza può essere vista come un metodo per la riproduzione dell'"ordine di genere"⁹. Gli studi sulla pace sostengono che "la violenza è resa possibile dall'esistenza di relazioni di potere di genere, e le relazioni di potere di genere dipendono dalla violenza per la loro riproduzione (...). Violenza e genere sono reciprocamente costitutivi"¹⁰. Come sottolinea Vázquez García: "mentre altri meccanismi di controllo sociale come la razza, la classe sociale o la religione sono in grado di subordinare parzialmente importanti gruppi di popolazione, e mentre questi meccanismi funzionano spesso in modo intersecante con il genere, il genere stesso ha un potere incomparabile"¹¹.

Sia come forma primaria di relazioni di potere sia come sistema che impone una particolare soggettività ed espressione individuale¹², il genere è violenza. In quanto sistema di potere, genera discriminazione sulla base del sesso, dell'identità di genere, dell'espressione di genere e dell'orientamento sessuale¹³. Così, nel Rapporto 2018 delle Nazioni Unite sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere si legge che:

The notion that there is a gender norm, from which certain gender identities "vary" or "depart" is based on a series of preconceptions that must be challenged if all humankind is to enjoy human rights. Those misconceptions include: that human nature is to be classified with reference to a male/female binary system on the basis of the sex assigned at birth; that persons fall neatly and exclusively into that system on the same basis; and that it is a legitimate societal objective that, as a result, persons adopt the roles, feelings, forms of expression and behaviors that are considered inherently "masculine" or "feminine". A fundamental part of the system is a nefarious power asymmetry between the

⁷ A riguardo, recentemente, M. Albrich-Sales, *La liberté de choix de l'identité de genre*, Parigi, L'Harmattan, 2024, p. 54.

⁸ EL*C and ILGA, *Intersections. Diving into the FRA LGBTI II Survey Data*, 2022, <https://lesbiangenius.org>.

⁹ C. Confortini, *Galtung, violence and gender: the case for a peace studies/feminism alliance*, in *Peace and Change*, 2006, 31, 3, p. 355.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ R. Vázquez-García, *Making Sense of It. Why Democracy and (Feminism) Needs to Go Beyond the Binary*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2022, 18, pp. 5 ss.

¹² V. J. Scott, *Gender a Useful Category of Historical Analysis*; in *The American Historical Review*, 1986, 91, 5, pp. 1053 ss.

¹³ È in uso l'acronimo SOGIESC per riferirsi a discriminazioni dovute a: orientamento sessuale, identità ed espressioni di genere e caratteristiche sessuali (*Sexual Orientation, Gender Identity Expression, Sexual Characteristics*).

male and the female¹⁴.

Il codice binario gerarchico permea la divisione tra pubblico e privato, in base alla quale la moderna cittadinanza sessuata attribuisce a uomini e donne una posizione diversa, ruoli diversi e disuguaglianze di status, riconoscimento e diritti. La chiave per sostenere questo sistema è l'eteronormatività, cioè l'estensione della famiglia monogamica etero-sessuale come norma. L'eteronormatività non solo garantisce la divisione sessuale del lavoro e la subordinazione delle donne, ma anche cure umane al di fuori del profitto economico e, infine, la riproduzione dell'eteronormatività stessa¹⁵. Pertanto, riteniamo che un progetto femminista trasformativo dovrebbe incorporare, alla critica della gerarchia, la critica dell'eteronormatività, del binarismo di genere e dell'etero-assegnazione di genere¹⁶. Inoltre, poiché il binarismo e l'etero-norma prescrivono apparenze rigide di mascolinità e femminilità, ruoli di genere, relazioni sessuali e sentimentali, la trasgressione di queste norme può scatenare una violenza volta a punire coloro che sono socialmente percepiti o etichettati come devianti.

Per quanto riguarda la nozione di violenza di genere, la Convenzione di Istanbul la definisce come violenza “diretta contro una donna in quanto donna, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”¹⁷. La lotta alla violenza contro le donne è stata, ed è, giustamente, un'importante area di interesse per il femminismo. Tuttavia, è stata concettualizzata attraverso una lente binaria ed eterocentrica, che rischia di dimenticare o di sminuire la violenza di genere contro coloro che non rientrano nell'etero-norma.

Pur comprendendo che la violenza di genere colpisce principalmente le donne, la Convenzione di Istanbul riconosce che alcuni gruppi di donne, come le donne LBT, subiscono forme specifiche di violenza di genere. Ciò emerge dall'art. 4, par. 3, della Convenzione di Istanbul, ma anche dai rapporti di valutazione del GREVIO, il meccanismo di monitoraggio istituito dalla stessa Convenzione. L'intersezionalità è del resto un approccio utile per analizzare sia l'interazione tra il genere e altri indicatori sociali o sistemi di dominanza nella vita delle singole persone e nelle pratiche sociali e istituzionali, sia le conseguenze di queste interazioni in termini di potere, disuguaglianza e discriminazione¹⁸. Il termine lesbofobia condensa ed esprime una specifica intersezione di sistemi di dominio e discriminazione che può essere definita come una “forma specifica di pregiudizio e preconcetto che comprende misoginia, sessismo e stigma per un orientamento sessuale non conforme”¹⁹. Se da un lato le lesbi-

14 Consiglio per i diritti umani, *Report of the Independent Expert on the Protection against Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity*, UN Doc. A/73/152(2018), par. 6.

15 Arruzza, Bhattacharya e Fraser dimostrano come le società capitaliste occidentali abbiano sfruttato e beneficiato degli effetti del razzismo, del colonialismo e di altre forme di estrattivismo e di oppressione. Cfr. C. Arruzza, T. Bhattacharya e N. Fraser, *Manifesto de un feminismo para el 99%*, Barcellona, Herder, 2019.

16 B. Rodriguez-Ruiz, *What is at stake in the recognition of non-normative identities*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2022, 18, pp. 39-58; R.M. Mestre i Mestre, *Trans Justice Fights Trans Moral Panics*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2022, 18, pp. 59-81; N. Palazzo, *Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans*, in questa *Rivista*, n. 1, 2021, p. 3.

17 Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 11 maggio 2011, CETS No. 210.

18 K. Davis, *Intersectionality as a Buzzword: a Sociology of Science Perspective on what makes a Feminist Theory Successful*, in *Feminist Theory*, 2008, 9, pp. 67 ss., L. Sosa, *Intersectionality in the Human Rights Legal Framework on Violence against Women*, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, B. G. Bello, *Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società*, Milano, Franco Angeli, 2022.

19 S. Boulila, *Advancing Liveable Lives for Lesbians in Europe. Intersectional Challenges and Future Policymaking*, research paper by

che condividono lo stigma sociale e l'odio nei confronti della comunità LGBTI, dall'altro subiscono una violenza volta a punirle specificamente in quanto donne. La lesbofobia si manifesta non solo come violenza sessuale e fisica, ma anche con episodi di stalking, molestie, discorsi d'odio e altre forme di cyber-violenza. Pertanto, per comprendere la violenza contro le donne LBT, è opportuno considerare la lesbofobia come un insieme di credenze, pratiche e trattamenti discriminatori che hanno lo scopo o il risultato di mantenere le persone che si identificano come lesbiche in una posizione di subordinazione²⁰. A riguardo, nel 2022, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati di considerare come circostanza aggravante per tutti i crimini le motivazioni basate sull'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali²¹.

3. Segue: precisazioni metodologiche

Al fine di identificare le forme di violenza di genere contro le donne LBT coperte dalla Convenzione di Istanbul, è stata svolta un'analisi documentale esplorativa che includeva:

1. Letteratura recente sulla violenza contro le donne LBT e le persone NB.
2. Documenti relativi al processo di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della Convenzione di Istanbul.

La maggior parte dei rapporti scelti è stata prodotta in Europa, da organizzazioni non governative o istituzioni e agenzie dell'Unione Europea²². Essendo molto diversi nei contenuti e nella metodologia adottata (ad esempio, alcuni utilizzano "LGBTI" come categoria monolitica), le tendenze colte nella nostra analisi mostrano un limite intrinseco.

Come è noto, il monitoraggio della Convenzione di Istanbul è svolto da due diversi organi interagenti: un organo di esperti indipendenti, il Gruppo di esperti sulla violenza contro le donne e la violenza domestica (GREVIO), e un organo politico, il Comitato delle Parti²³. Al momento dello studio, che è stato condotto nell'anno 2023, ventotto Stati avevano completato il primo ciclo di valutazione con il GREVIO e il Comitato delle Parti aveva formulato le proprie raccomandazioni²⁴. Ad oggi il primo round di valutazione è stato concluso per tutte le parti della Convenzione, ad eccezione del rapporto sull'Unione europea, che uscirà nel 2027. Abbiamo esaminato la documentazione relativa a tale monitoraggio, compresi i rapporti ombra prodotti dalla società civile. L'indagine è stata volta a comprendere se e in che misura il GREVIO presti attenzione alle donne LBT e alle persone NB, quali siano

the Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2020, p. 4.

20 M. Barrère Unzueta, *Filosofías del derecho positivo. ¿Qué derecho y qué discriminación? Una visión contra-hegemónica del derecho antidiscriminatorio*, in *Anuario de Filosofía del derecho*, 2018, XXXIV, pp. 11-41.

21 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa: APCE, *Combating rising hate against LGBTI people in Europe*, Res. 2417 (2022)1, 25 gennaio 2022, par. 14.2.

22 I rapporti e i documenti ufficiali o istituzionali esaminati includono l'Esperto indipendente delle Nazioni Unite sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, il Consiglio d'Europa, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la Rete europea di esperti nel campo dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione. Le ONG includono AI, ILGA, EL*C, GIZ e Human Rights Watch.

23 Si veda sul punto, R. MacQuigg, *Articles 66 to 70*, in S. De Vido, M. Frulli (eds), *Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, cit., pp. 729 ss.

24 Si tratta di Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Georgia, Germania, Islanda, Italia, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

le priorità per il Comitato delle Parti e se vi siano politiche o pratiche interessanti che possono essere replicate per migliorare la protezione delle donne LBT e delle persone NB dalla violenza di genere.

4. Violenza documentata contro le donne LBT e le persone NB

Recenti ricerche hanno evidenziato la frequenza e l'entità della violenza contro le donne LBT e le persone NB²⁵, nonché le forme di violenza di genere che subiscono abitualmente, tra cui, matrimonio forzato, eterosessualità obbligatoria, sterilizzazione forzata, stalking, stupro c.d. lesbofobico, ovvero motivato dall'odio nei confronti delle persone che si identificano come lesbiche, o pratiche di conversione. Altri studi riconoscono la scarsa attenzione prestata dagli Stati alle forme di discriminazione intersezionale quando affrontano la violenza di genere²⁶ e denunciano l'omofobia e la transfobia sponsorizzate dallo Stato²⁷. Tutti gli studi esaminati lamentano la mancanza di dati sufficienti per comprendere e tenere conto delle forme di discriminazione intersezionale²⁸.

La violenza di genere subita dalle lesbiche è poco studiata. Sono rare le indagini rivolte esclusivamente alle donne LBT e/o alle persone NB. In Europa, l'*LGBTI Survey Data Explorer* dell'Agencia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) contiene informazioni provenienti da quasi 140.000 intervistati di 29 Paesi europei²⁹. L'indagine copre un'ampia gamma di argomenti, come le esperienze di discriminazione, molestie o violenza; la consapevolezza dei diritti e del loro esercizio; l'apertura nei confronti della propria identità LGBTI; le esperienze sul lavoro e nell'istruzione; l'autostima e la soddisfazione della vita; la convivenza e la genitorialità; le condizioni socio-economiche e di vita. Tuttavia, non affronta questioni importanti come la violenza tra partner o ex partner nelle relazioni di intimità; richiede l'identificazione con una delle identità binarie e manca di un approccio intersezionale che affronti la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e/o l'identità di genere, o una qualsiasi di queste insieme ad altre forme di discriminazione come lo status di migrante o la disabilità. Infine, se da un lato tiene conto del cyberbullismo o dei commenti e delle minacce offensive nel mondo digitale, dall'altro trascura altre forme di violenza facilitate dalle tecnologie dell'informazione (TIC), come la diffusione non consensuale di immagini intime o private, indipendentemente da come queste siano state prodotte.

Il rapporto FRA del 2020 mostra che un intervistato LGBTI su 10 nell'UE (11%) è stato aggredito fisicamente o sessualmente nei cinque anni precedenti l'indagine (tra il 2015 e il 2020) perché LGBTI. Le persone trans (17%) e intersessuali (22%) hanno avuto maggiori probabilità di essere aggredite³⁰. Solo un episodio su cinque di violenza fisica o sessuale (21%) è stato denunciato (14%). Nell'anno precedente l'indagine, due intervistati su cinque (38%) hanno subito molestie a causa della loro identità

25 Human Rights Watch, "This is why we became activists". *Violence against Lesbian, Bisexual and Queer Women and Non-Binary People*, 2023, www.hrw.org.

26 L. Sosa, R.M. Mestre i Mestre, *Ensuring the non-discriminatory implementation of measures against violence against women and domestic violence: article 4, paragraph 3 of the Istanbul Convention*, cit., p. 21.

27 ILGA, *State-sponsored homophobia report*, 2020, <https://ilga.org/state-sponsored-homophobia-report/>.

28 Il rapporto Human Rights Watch (*ivi*) indica diversi fattori che spiegherebbero l'esclusione delle donne LBT e NB dalla ricerca, come l'idea che le lesbiche siano invisibili per natura o per scelta; l'idea che subiscano violenza principalmente in privato; o la convinzione che le lesbiche siano più libere e subiscano meno violenza degli uomini e dei ragazzi *queer*.

29 I dati sono disponibili al seguente link: <https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer>.

30 FRA, *A Long Way to go for LGBTI Equality*, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf, 2020.

LGBTI e le percentuali sono ancora più alte per le persone di età compresa tra i 15 e i 17 anni (47%). Secondo un rapporto EL*C/ILGA, le lesbiche hanno denunciato molestie e violenze facilitate dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dalla violenza sessuale, aggravate quando si tratta di lesbiche trans, lesbiche intersessuali, lesbiche non binarie, lesbiche con disabilità e lesbiche appartenenti a minoranze etniche³¹. Mentre il 7,92% di tutte le lesbiche ha subito molestie sotto forma di minacce online, questa percentuale sale al 17,59% per le lesbiche trans, al 17,60% per le lesbiche con disabilità e al 25,68% per le lesbiche intersessuali. In termini di luogo della violenza, il rapporto evidenzia che mentre per tutti i gruppi oltre il 75% delle violenze ha avuto luogo in spazi pubblici, le lesbiche con disabilità, intersessuali, trans e NB sono state più spesso esposte alla violenza tra le mura domestiche.

Il rapporto FRA ha evidenziato altri due elementi di interesse. Il primo è il fatto che le forme intersezionali di discriminazione possono amplificare la violenza, soprattutto le molestie motivate dall'odio³². Il secondo è il genere. È emerso che è la combinazione di sesso, genere, espressione di genere e orientamento sessuale a rendere le donne LBT più vulnerabili a certi tipi di violenza e molestie³³. Ad esempio, il 46% delle donne bisessuali e il 29% delle lesbiche intervistate hanno dichiarato di aver subito molestie a causa del loro sesso oltre a, o come parte di, molestie a causa del loro orientamento sessuale.

Secondo EL*C/ILGA³⁴, sebbene l'esposizione delle persone lesbiche alla violenza sia stata circa la stessa della popolazione generale (23,38% e 24,55%, rispettivamente), le lesbiche razzializzate (27,71%), le lesbiche non binarie (32,96%), le lesbiche trans (33,86%), le lesbiche con disabilità (37,03%) e le lesbiche intersessuali (50,71%) hanno maggiori probabilità di subire qualsiasi tipo di violenza. In particolare, le lesbiche intersessuali hanno dichiarato di essere esposte alla violenza in misura più che decuplicata rispetto alle lesbiche in generale (rispettivamente 3,17% e 0,31%). Infine, quasi invariabilmente, le donne trans affrontano i livelli più alti di violenza³⁵. Questi dati indicano che la lesbofobia è spesso combinata con altre forme di discriminazione, come il razzismo, l'abilismo o la discriminazione basata sullo status economico o sull'età³⁶.

A livello nazionale, lo studio sulla violenza domestica pubblicato nel 2020 dall'Istituto nazionale francese per gli studi demografici (INED) mostra che le ragazze lesbiche e bisessuali subiscono violenza domestica più spesso delle ragazze eterosessuali e dei ragazzi gay e bisessuali³⁷. Le giovani lesbiche sono vittime di violenza psicologica fino a tre volte più sovente dei giovani gay e bisessuali e delle ragazze eterosessuali e hanno riportato violenza fisica due volte più spesso dei ragazzi gay e bisessuali e tre volte più spesso delle ragazze eterosessuali. Le giovani lesbiche sono anche vittime più frequenti di violenza sessuale, con un'incidenza di circa il 10% delle ragazze lesbiche rispetto a circa il 5% dei ragazzi gay e bisessuali, il 2,5% delle ragazze eterosessuali e lo 0,5% dei ragazzi eterosessuali.

Infine, ma non meno importante, lo status di rifugiata e altre forme di protezione umanitaria sono

31 EL*C and ILGA, *Intersections. Diving into the FRA LGBTI II Survey Data*, 2022, <https://www.ilga-europe.org/>.

32 FRA, *ivi*.

33 Sebbene tutte le persone LGBTQI+ siano a rischio di violenza familiare, in alcuni contesti le donne lesbiche e bisessuali sono a rischio specifico a causa delle norme patriarcali che sottopongono le donne e le ragazze al controllo di un membro maschile della famiglia. Anche gli uomini trans possono essere colpiti quando le loro famiglie li percepiscono erroneamente come donne.

34 EL*C and ILGA, *Intersections. Diving into the FRA LGBTI II Survey Data*, cit..

35 FRA, *ivi*.

36 Sia per le lesbiche più anziane che per quelle più giovani. S. Bayrakdar, A. King, *lgbt discrimination, harassment and violence in Germany, Portugal and the UK: A quantitative comparative approach*, in *Current Sociology*, 2023, 31, 3, pp. 333-367.

37 INED France, *Violences intrafamiliales: les filles et les jeunes LGBT plus touchées*, 2020, <https://juridique.defenseurdes-droits.fr>.

fattori di discriminazione e violenza contro le donne LBT e le persone NB. L'assenza di un approccio queer nelle procedure di asilo porta all'imposizione di standard che non tengono conto dell'identità di genere, alla riproduzione di stereotipi sul comportamento tipico delle donne LBT³⁸ e all'incomprensione della complessità della loro identità, della violenza e della persecuzione che devono affrontare³⁹. Secondo Moira Dustin⁴⁰, nel Regno Unito le decisioni in materia di asilo per le donne che chiedono protezione in base al genere sono incanalate attraverso due percorsi diversi, con esiti spesso divergenti: per le donne presumibilmente eterosessuali la procedura si concentra sulla minaccia di e sulla violenza di genere; per le donne lesbiche e bisessuali l'indagine si sofferma sulla loro sessualità⁴¹.

5. Forme di violenza contro donne LBT: la violenza nella sfera privata

La violenza nello spazio privato/domestico nei confronti delle donne LBT e delle persone NB può assumere almeno due forme diverse: la violenza volta a conformare le donne all'eteronormatività e la c.d. *intimate partner violence*.

Le pratiche "correttive" o di "conversione" che si verificano in molti paesi, compresi alcuni paesi europei⁴², comprendono un'ampia gamma di pratiche dannose che vengono perpetrate per curare o "correggere le persone con diverse SOGIESC al fine di far avere loro un'identità e comportamenti cisgender o eterosessuali"⁴³. Gli autori possono essere leader di gruppi religiosi, professionisti della salute medica e mentale, leader tradizionali e spirituali, gruppi di auto-aiuto, membri della famiglia e della comunità⁴⁴. Segnaliamo solo due aspetti relativi a queste pratiche. Nel 2021 *Human Rights Watch* (HRW) ha definito lo stupro "correttivo" come uno stupro in cui uno o più uomini abusano sessualmente di una persona che sanno o presumono essere lesbica per "correggere" la sua omosessualità⁴⁵. Tuttavia, nello studio condotto per EL*C abbiamo scelto di utilizzare, al posto di stupro cor-

38 B. Fernandes, *Queer border crossers: pragmatic complicities, indiscretions and subversions*, in *Queering International Law*, Dianne Otto (ed.), New York, Routledge, 2018, pp. 193 ss.

39 EL*C, *Monitoring of the Implementation of the Recommendation Cm/Rec (2010)5 of the Committee of Ministers to Member States on Measures to Combat Discrimination on Grounds of Sexual Orientation or Gender Identity*, 2018, <https://europeanlesbianconference.org>.

40 M. Dustin, *Pathways to refugee protection for women: victims of violence or genuine lesbians?*, in *Refugee Survey Quarterly*, 2022, 41, pp. 393-419.

41 È possibile che qualcosa di simile stia accadendo anche altrove; quindi, abbiamo bisogno di ulteriori ricerche sulla protezione internazionale offerta alle donne LBT che subiscono violenza di genere.

42 Seguendo la proposta di Human Rights Watch, viene preferito il termine pratiche di conversione piuttosto che terapie di conversione, per evitare di suggerire che il SOGIE possa o debba essere "curato". Le pratiche di conversione includono molestie, matrimoni forzati, stupri, violenze psicologiche e fisiche. Ci sono prove di queste pratiche in Austria, Italia, Polonia, Svizzera e Francia, v. G. Viaggiani (ed.), *Domestic and Dating Violence against LGBTI Women in the EU*, 2023, <http://sro.sussex.ac.uk>.

43 V. Ahlenback, *Ending Violence Against LGBTQI+ People: Global Evidence and Emerging Insights into What Works*, 2022, <https://www.sddirect.org.uk>.

44 V. anche K. Stojanovski, E.J. King, V. Bondikjova, A. Mihajlov, *Stigma shapes lesbian, gay, bi-sexual, transgender and queer's persons mental health and experiences with mental health services in North Macedonia*, in *Global Public Health*, 2022, 17, 6, pp. 857-869.

45 Human Rights Watch, *ivi*, p. 100.

rettivo, il termine stupro “lesbofobico”, quale rifiuto di un concetto usato da coloro che perpetrano o giustificano tali violenze per “correggere” una identità personale e per sottolineare che la lesbofobia, che è il movente della violenza sessuale, incrementa il danno subito dalla vittima (è, in altri termini, da considerarsi un’aggravante)⁴⁶. D’altra parte, le pratiche correttive potrebbero essere definite quale forma di violenza legata all’onore. Gli “standard” d’onore includono quasi sempre norme di purezza e conformità all’eteronorma, e chi li viola è soggetto a punizione per aver disonorato la famiglia. La Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del 2021 sui crimini d’onore riconosce che “le persone LGBTI sono vulnerabili ai cosiddetti crimini ‘d’onore’ e dovrebbero essere incluse in tutti i piani d’azione volti a prevenire e contrastare tali violenze, comprese le terapie di conversione”⁴⁷.

Secondo un recente rapporto, l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha esacerbato la discriminazione nei confronti delle donne LBT⁴⁸, anche se le donne LBT più giovani e le persone NB hanno sofferto maggiormente, soprattutto nella sfera domestica. A causa della pandemia, il 40% delle lesbiche di età inferiore ai 25 anni ha dovuto tornare in famiglia (rispetto all’8,77% delle intervistate di età superiore ai 25 anni). Il 46% ha riferito di sentirsi stressato dal confinamento in un ambiente eteronormativo, rispetto al 9% delle intervistate più anziane. Le donne più giovani sono state anche più esposte alla violenza: l’8,5% ha subito abusi da parte di un membro della famiglia, rispetto allo 0,76% delle donne più anziane. Secondo un altro studio condotto in Spagna su 394 giovani LGBTQ+ di età compresa tra i 17 e i 21 anni, il genere spiega la differenza di esperienze durante il confinamento, con le donne e le persone NB a registrare più alti livelli di violenza, mentre tutte le persone trans (uomini, donne, NB) hanno percepito di aver ricevuto meno sostegno e hanno avvertito maggiore stress psicologico rispetto agli altri partecipanti⁴⁹.

Per quanto riguarda la violenza perpetrata da partner nelle relazioni di intimità, gli studi dimostrano che i tassi di *intimate partner violence* tra le lesbiche sono simili a quelli sperimentati dalle donne eterosessuali⁵⁰ e che anche le forme di violenza sono simili: comportamenti di controllo; isolamento dagli amici, dalla famiglia e dalla comunità; scene di gelosia, attacchi di rabbia o umiliazioni⁵¹. Come spiega Petilli, i maltrattanti cercano generalmente di isolare le loro vittime, e nelle coppie omosessuali il maltrattante può approfittare dell’isolamento che la vittima può già sperimentare perché non ha rivelato il suo orientamento sessuale⁵².

Le persone lesbiche possono anche essere più riluttanti a denunciare perché temono le conseguenze del loro gesto in un ambiente percepito come lesbofobico. Se le forze dell’ordine o le autorità amministrative ritengono che la violenza nelle relazioni lesbiche non esista o non sia grave, potrebbe-

46 Nel 2021, la Francia ha applicato per la prima volta l’aggravante dell’omofobia in un caso di violenza sessuale lesbofobica, riconoscendo l’esistenza dello stupro c.d. correttivo in Europa, si veda <https://europeanlesbianconference.org/una-primera-histórica-violación-reconocida-como-lesbofóbica-por-el-tribunal-criminal-french/>.

47 Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa: APCE, *Strengthening the Fight against so-called Honor Crimes*, Res. 14821 (2021), 18 maggio 2021.

48 Secondo l’indagine, un intervistato su tre (34%) ha dichiarato che, a causa della Covid-19 e delle sue conseguenze dirette, ha cambiato il proprio comportamento e ha iniziato a evitare gli spazi pubblici, mentre quasi uno su quattro (22%) si è sentito più insicuro del solito e il 5% degli intervistati ha riferito di aver subito molestie o minacce nella vita quotidiana a causa della pandemia. V. EL*C, *Resistance as a Way of Living*, 2021, <https://europeanlesbianconference.org>.

49 M.A. López-Sáez, R.L. Platero, *Spanish youth at the crossroads of gender and sexuality during Covid-19 pandemic*, in *European Journal of Women’s Studies*, 2022, 29, 1, pp. 90-104.

50 A. Petilli, *Intimate violence in same-sex relationships*, in *Domestic and Dating Violence against LGBTI Women in the EU*, G. Viggiani (ed.), ILGA, 2023, p. 14, www.ilga-europe.org.

51 B. Sándor, K.R. Turai, *Hungary*, in G. Viggiani (ed.), ILGA, cit., p. 80.

52 A. Petilli, *Intimate violence in same-sex relationships*, cit.

ro non prendere sul serio le lesbiche che denunciano, soprattutto quelle di aspetto abitualmente identificato come “maschile”.

Le decisioni legislative prese dagli Stati in materia di violenza da partner nelle relazioni di intimità e di comprensione della violenza di genere fanno la differenza per le donne LBT. Poiché la violenza da partner nelle relazioni di intimità è raramente riconosciuta nelle unioni tra persone dello stesso sesso, soprattutto quando queste relazioni non sono regolate dal diritto di famiglia, le vittime non hanno accesso alla giustizia, alla protezione e al risarcimento⁵³.

6. Segue: la violenza nella sfera pubblica

L'idea che la violenza contro le lesbiche avvenga principalmente in casa è ormai superata. Oltre il 75% delle violenze contro qualsiasi gruppo di lesbiche si sono verificate nello spazio pubblico⁵⁴, con la Polonia e la Romania quali paesi dell'UE con i tassi più alti di attacchi fisici o sessuali motivati dall'odio verso le persone LGBTI, mentre la Serbia e la Macedonia settentrionale hanno tassi ancora più alti⁵⁵. L'assenza di diritti LGBTI (matrimonio, divorzio, diritti di eredità, paternità, ecc.), unita a una legislazione restrittiva sui diritti delle donne, alimenta la violenza e aggrava il trattamento discriminatorio delle donne LBT. Le persone trans (48%) e intersessuali (42%) riportano i tassi più alti di molestie per il fatto di non rientrare nell'etero-norma binaria⁵⁶. Il tasso di incidenza annuale delle molestie è di circa 1,8 episodi per una donna trans, ben al di sopra dei tassi di incidenza delle intervistate lesbiche (1,1), gay (0,8), donne bisessuali (1,2) e uomini bisessuali (0,9)⁵⁷.

Per spazio pubblico si intende non solo “la strada”, ma anche aree socialmente rilevanti come lo sport⁵⁸, nonché istituzioni pubbliche come scuole o ospedali. EL*C e ILGA forniscono informazioni sulla discriminazione sulla base del genere/orientamento sessuale/identità di genere subita dalle lesbiche nel contesto, ad esempio, dell'assistenza sanitaria⁵⁹. Secondo il rapporto, le lesbiche hanno sperimentato alti episodi di curiosità inappropriata rispetto alla popolazione totale (17,89% e 14,24%, rispettivamente), con le lesbiche trans e le lesbiche con disabilità colpite in modo sproporzionato (24,98% e 29,22%, rispettivamente). Le lesbiche trans e le lesbiche intersessuali hanno anche maggiori probabilità di subire pressioni o di “essere costrette a sottoporsi a un determinato test medico o psicologico” (17,97% e 22,81%, rispettivamente, rispetto al 2,89% delle lesbiche e al 3,18% della popolazione

53 EL*C, *The Hidden Factor: A Gender Analysis Of Lesbian's Struggles*, – submission to the call for input to the report of the UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity on gender, sexual orientation and gender identity, 2021, <https://europeanlesbianconference.org>.

54 EL*C/ILGA, *Intersections. Diving into the FRA LGBTI II Survey Data*, cit.

55 FRA, cit., 2020. Sull'Italia, si veda G. Triggiani, *Quando l'odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d'odio di matrice omotransfobica in Italia*, in questa *Rivista*, 2020, 1, pp. 1 ss.; P. Parolari e G. Viggiani, *Filling the gaps: combating anti-lgbt hate crimes in italy in the silence of law*, in P. Godzisz e G. Viggiani (a cura di), *Running Through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of anti-LGBTI Hate Crimes*, Varsavia, Lambda Warsaw Association, 2018, pp. 177 ss.

56 FRA, *A Long Way*, cit., 2020.

57 FRA, *Being Trans in the EU. Comparative analysis of EU LGBT survey data*, 2014, <https://fra.europa.eu>, p. 62.

58 EL*C, ILGA, TGEU, OII, EGLSF, EL*C, ILGA-Europe, TGEU, Organisation Intersex International Europe (OII Europe), European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF), *Violence and Discrimination against LGBTI Women in Sport*; 2021, <https://europeanlesbianconference.org>.

59 EL*C, ILGA, *Intersections. Diving into the FRA LGBTI II Survey Data*, cit.

totale)⁶⁰.

Per le giovani donne, la scuola può essere un luogo di violenza. Secondo l'UNESCO, "la violenza basata sull'orientamento sessuale e sull'identità/espressione di genere spesso prende di mira gli studenti gay, bisessuali e lesbiche (omofobia) e gli studenti trans (transfobia), e altri la cui espressione di genere non si adatta alle norme binarie, come quando i ragazzi sono percepiti come effeminati e le ragazze come maschiline"⁶¹. La ricerca evidenzia come le scuole possano essere ostili alla comunità studentesca LGBTI: il 33% ha riferito che non è stato concesso l'utilizzo del nome di elezione, diverso da quello anagrafico, a scuola; il 58% ha indicato che non gli è stato concesso l'uso di bagni in cui sentirsi a proprio agio e il 67% ha riferito la medesima situazione per quanto riguarda gli spogliatoi. Inoltre, il 20% degli studenti ha dichiarato di non poter indossare un'uniforme o un abbigliamento conforme alla propria identità di genere⁶².

Infine, occorre menzionare la cyber-violenza, come gli insulti lesbofobici e sessisti nei commenti, nei post o nei tweet. In particolare, le donne che sono visibili nella sfera pubblica, come politiche, giornaliste e altri influencer dei social media, sono maggiormente esposte alla violenza di genere online⁶³.

7. La violenza di genere contro le donne LBT secondo la Convenzione di Istanbul

In questa sezione leggiamo le forme di violenza di genere contro le lesbiche riportate nei rapporti di valutazione del GREVIO alla luce delle disposizioni della Convenzione di Istanbul (in particolare, artt. 3, 34-40 e 46). Abbiamo redatto una tabella che mostra le diverse forme di violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul (di cui si riportano gli articoli) e la loro definizione, esplicitando i comportamenti che sono inclusi nei rapporti esaminati e indicando le vittime più probabili. Abbiamo analizzato i rapporti di monitoraggio e valutazione che il GREVIO aveva realizzato con 28 Stati al momento del nostro studio (luglio 2023)⁶⁴. Questo è importante perché gli Stati parte hanno un obbligo di dovuta diligenza di sviluppare una politica coordinata e completa per prevenire queste forme di violenza senza discriminare le donne che si trovano all'intersezione di diverse forme di discriminazione (art. 4, par. 3, Convenzione di Istanbul). Altre due disposizioni della Convenzione fungono da principi guida per la sua attuazione: la dovuta diligenza (art. 5) e l'adozione di politiche sensibili al genere (art. 6)⁶⁵.

⁶⁰ Si veda anche EL*C, *A Bitter Pill to Swallow. Gaps and Discrimination in Healthcare for Lesbians*, 2022, <https://europeanlesbianconference.org>.

⁶¹ C. Ginestra, *School-related gender-based violence: a human right violation and a threat to inclusive and equitable quality education for all*, 2020, UN. Doc. ED/GEMR/MRT/2020/P1/41, p. 18.

⁶² C. Ginestra, *School-related gender-based violence: a human right violation and a threat to inclusive and equitable quality education for all*, cit., p. 29.

⁶³ L. Sosa, S. De Vido, *Criminalisation of Gender-Based Violence against Women in European States, including ICT Facilitated Violence – A Special Report*, EELN, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2838/960650>.

⁶⁴ L'analisi completa è contenuta in R. Mestre i Mestre, S. De Vido, *Lesbianising the Istanbul Convention: Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women*, cit., pp. 39 ss.

⁶⁵ Si veda nello specifico: L. Sosa, R.M. Mestre i Mestre, *Ensuring the non-discriminatory implementation of measures against violence against women and domestic violence: article 4, paragraph 3 of the Istanbul Convention*, cit., pp. 20 ss.

Table IC GBV affecting LGBTI and NB⁶⁶

FORM VIOLENCE + IC ARTICLE	IC DEFINITION	CONDUCTS	MOST-AFFECTED VICTIMS
DOMESTIC VIOLENCE (ARTICLE 3, B)	All acts of physical, sexual, psychological, or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim. DV not conceived as a separate offence; not differentiated from IPV. A series of behaviours fall under the umbrella term DV.	Battering, slapping, pushing, hitting. Lesbophobic rape Facilitating lesbophobic rape Rape Economic violence Psychological violence (including conversion practices, insults in the family)	All Youngsters IPV- partners
PSYCHOLOGICAL VIOLENCE (ARTICLE 33)	The intentional conduct of seriously impairing a person's psychological integrity through coercion or threats	Conversion practices Forced medical treatment Manipulation, Insults Hate speech	All Youngsters IPV- partners
STALKING (ARTICLE 34)	The intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at another person, causing him or her to fear for her or his safety	Street and online stalking	All Trans, Butches
PHYSICAL VIOLENCE (ARTICLE 35)	The intentional conduct of committing acts of physical violence against another person	Battering, slapping, pushing, hitting... Conversion practices	All
SEXUAL VIOLENCE, INCLUDING RAPE (ARTICLE 36)	The intentional conduct of engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any bodily part or object engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person; causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature	Lesbophobic rape Facilitating lesbophobic rape Rape Sexual violence within IPV	All Youngsters IPV- partners
FORCED MARRIAGE (ARTICLE 37)	The intentional conduct of forcing an adult or child to enter a marriage	Forced heterosexual marriage	All, Youngsters, Countries not recognising egalitarian marriage
FEMALE GENITAL MUTILATION (ARTICLE 38)	Excising, infibulating or performing any other mutilation of the whole or any other part of a women's labia or clitoris	Sex assignment surgeries for intersex persons Compulsory sex Confirmation surgeries	Practicing communities, Intersex babies, Trans*
FORCED ABORTION AND FORCED STERILISATION (ARTICLE 39)	Performing an abortion on a woman without her prior and informed consent; Performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman's capacity to naturally reproduce without her prior consent	Compulsory hormonal treatment and/or sex confirmation surgeries	Trans* Intersex babies

⁶⁶ Tratta dal rapporto R. Mestre i Mestre, S. De Vido, *Lesbianising the Istanbul Convention: Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women*, cit., pp. 25-26.

SEXUAL HAR- ASSMENT (ARTICLE 40)	Any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment	At work, street harassment, online and through ICT Hate speech	All
--	---	---	-----

8. Violenza di genere che colpisce persone LBT e NB: una lettura femminista lesbica delle forme di violenza incluse nella Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul richiede, in base all'art. 2, par. 2, agli Stati di tenere conto del fatto che la violenza domestica (familiare) colpisce le donne in modo sproporzionato (matrice di genere), consentendo loro di decidere se trattare la violenza da partner nelle relazioni di intimità in modo specifico o se considerare la violenza domestica in generale, tenendo comunque conto dello squilibrio di genere nei rapporti di potere, quando si affronta la violenza tra partner nelle relazioni di intimità in particolare. Tuttavia, il GREVIO ha espresso preoccupazione quando gli Stati hanno mantenuto una legislazione e posizioni neutrali che non colgono la natura di genere della violenza (ad esempio, in Stati quali Paesi Bassi e Islanda). Nella sua *Mid-term Horizontal Review*, il GREVIO afferma che:

19. Come conseguenza dell'approccio neutrale rispetto al genere adottato [in alcuni Stati], il concetto di violenza contro le donne è mal definito in molti Paesi. In Belgio, Malta e Montenegro, ad esempio, la violenza contro le donne non è definita e si preferisce il termine "violenza di genere", senza alcuna distinzione per la violenza di genere contro le donne. Nei suoi rapporti di valutazione (...) per il Belgio e Malta, in particolare, il GREVIO ha notato che le autorità utilizzano il concetto di violenza di genere invece di quello di violenza contro le donne nel tentativo di includere uomini e ragazzi, così come le donne LGBTI, per timore che un approccio diverso sia discriminatorio. Nel suo rapporto di valutazione di base sul Belgio, il GREVIO ha osservato a questo proposito che, pur apprezzando la volontà delle autorità di attuare una politica di lotta alla violenza di genere che tenga conto di tutte le vittime senza discriminazioni, le politiche e le misure devono essere affrontate separatamente. Altrimenti, la violenza di genere contro le donne rischia di diventare invisibile e di non essere affrontata adeguatamente. A questo proposito, il GREVIO ha anche sottolineato che un tale approccio non affronta le esperienze specifiche delle donne, rendendo difficile una loro efficace protezione⁶⁷.

La neutralità di genere è pericolosa anche per la protezione delle donne LBT dalla violenza di genere. Nella Convenzione di Istanbul stessa troviamo tuttavia importanti riferimenti normativi, interpretabili alla luce dell'art. 4 (3), che contiene una clausola di intersezionalità chiave per una lettura meno eteronormativa della Convenzione.

Gli artt. 37, 38 e 39 affrontano forme di violenza di genere che, nelle intenzioni degli estensori, dovevano colpire gruppi specifici di donne, come le donne appartenenti a minoranze etniche. Tuttavia, queste disposizioni della Convenzione possono essere interpretate anche in modo da proteggere le donne LBT. Ad esempio, il Rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul⁶⁸ sostiene una visio-

⁶⁷ GREVIO, *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports (2022)*, Consiglio d'Europa, 2022, par. 195.

⁶⁸ Consiglio d'Europa, *ivi*, p. 34. In prospettiva postcoloniale, si veda L. Peroni, *Violence Against Migrant Women: The Istanbul*

ne culturalista del matrimonio forzato (art. 37), in base alla quale gli Stati e lo stesso GREVIO ignorano tanto il fatto che nelle società etero-normative le persone lesbiche possono essere costrette, per una cultura che rigetta qualsiasi comportamento che si allontani dall'eteronormatività, a sposare un uomo⁶⁹.

Per quanto riguarda le mutilazioni genitali femminili (art. 38), il Rapporto esplicativo conferma che la disposizione è razziale e di genere⁷⁰, ma non affronta le modifiche genitali non necessarie o forzate, come le mutilazioni genitali obbligatorie richieste alle persone trans in alcune giurisdizioni, o la chirurgia correttiva forzata sugli individui intersessuali (neonati). Per quanto riguarda la sterilizzazione forzata (art. 39), il Rapporto esplicativo afferma che questa disposizione rompe nuovamente con il principio della neutralità di genere e criminalizza alcuni atti che non rispettano l'autodeterminazione riproduttiva delle donne, ovvero l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata⁷¹. Sebbene il GREVIO non abbia ancora affrontato la questione in relazione alle persone trans, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che il trattamento ormonale obbligatorio (che sterilizza) e la mutilazione genitale obbligatoria sono requisiti richiesti per modificare i certificati di nascita che sono lesivi dei diritti umani fondamentali⁷². In effetti, alcuni Paesi hanno deciso di porre rimedio a questa ingiustizia e, ad esempio, nei Paesi Bassi è stato previsto un risarcimento per 2.000 persone transgender che hanno dovuto sottoporsi a sterilizzazione forzata per cambiare il proprio sesso anagrafico; sterilizzazione che era obbligatoria fino al 2014⁷³.

Per quanto riguarda la violenza sessuale, incluso lo stupro, il GREVIO mostra una preoccupazione quasi sistematica per il fatto che la maggior parte degli Stati continui a richiedere la forza come elemento del reato o abbia requisiti probatori eccessivi. Tuttavia, una lettura del processo di monitoraggio suggerisce spunti interessanti. Ad esempio, il GREVIO e il Comitato delle Parti hanno invitato la Norvegia a garantire sanzioni adeguate per tutti gli atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima, indipendentemente dalle sue caratteristiche personali. Il GREVIO mette in guardia dal creare una gerarchia delle vittime in base alle loro caratteristiche, come l'età, la disabilità o altro⁷⁴. Questa può essere una "finestra di opportunità" per introdurre lo stupro correttivo, o, come qui si è cercato di argomentare, la violenza sessuale lesbofobica o la lesbofobia/omofobia come circostanza aggravante, e rendere più visibile questa specifica forma di violenza di genere che colpisce le donne LBT e le persone NB.

9. Segue: e della disposizione sulle circostanze aggravanti

Con riferimento alle circostanze aggravanti, si deve rilevare che, sebbene il diritto penale sia necessariamente e inevitabilmente neutro rispetto al genere nella definizione degli elementi dei reati, *lesbiani-*

Convention Through a Postcolonial Feminist Lens, in *Feminist Legal Studies*, 2016, 24, pp. 49 ss.

69 Human Rights Watch (*This is why*, cit.) ha sottolineato che, poiché la ricerca, la giurisprudenza e l'advocacy sul matrimonio forzato sono in gran parte situate all'interno di discorsi sui "diritti delle donne" e sui "diritti dei bambini", raramente affrontano o esplorano questioni legate alla sessualità o si occupano esplicitamente del matrimonio forzato.

70 Consiglio d'Europa, *ivi*, par. 198.

71 Consiglio d'Europa, *ivi*, par. 203.

72 Si vedano le sentenze: Corte Edu, 6 Aprile 2017, *A.P., E. Garçon e S. Nicot c. Francia*; Corte Edu, 1 dicembre 2022, *A.D. et al. c. Georgia*; e inoltre: R.M. Mestre i Mestre, *ivi*.

73 K. Schaps, *Netherlands to compensate trans victims of forced sterilisation*, Reuters, 1 dicembre 2020, www.reuters.com.

74 GREVIO, *Norway Baseline Evaluation Report*, 25 novembre 2022, GREVIO/Inf(2022)30, parr. 197-198.

sing la disposizione della Convenzione di Istanbul corrispondente rappresenta una “possibilità liberatoria”, come è stata definita nel rapporto, per proteggere efficacemente le persone che si identificano come lesbiche dalla violenza di genere. Ad esempio, l’art. 46 (a) Convenzione di Istanbul si riferisce alle circostanze aggravanti di un atto commesso all’interno della famiglia o tra partner attuali o precedenti; (c) riguarda le condizioni di vulnerabilità determinate da circostanze specifiche; (f) e (g) evidenziano i mezzi, come livelli estremi di violenza (f), e l’uso o la minaccia di un’arma (g); 46 (h) si concentra sulle conseguenze, ovvero il danno fisico o psicologico alla vittima. Si tratta quindi di capire come utilizzare queste circostanze aggravanti per affrontare adeguatamente la violenza di genere contro le donne LBT. In assenza di una chiara circostanza aggravante relativa all’odio lesbofobico, sia nella CI che nella maggior parte dei Paesi, è tuttavia possibile lavorare su queste categorie incluse nella Convenzione di Istanbul.

Proporremo qui alcuni esempi operativi. Il primo esempio è il femminicidio, che, pur non essendo definito nella Convenzione, rientra nelle molteplici forme di violenza definite nel medesimo strumento giuridico - in particolare la violenza fisica - e può essere ragionevolmente considerato come caratterizzato da “livelli estremi di violenza” (art. 46, lettera f), e come un atto commesso all’interno della famiglia o tra partner attuali o precedenti (art. 46, lettera a). Un’interpretazione sensibile alle differenze di genere delle circostanze aggravanti previste dall’art. 46, lettera f), permetterebbe di considerare come femminicidio, e quindi di far operare le succitate circostanze aggravanti, l’uccisione di una adolescente da parte del fratello, del padre o di un altro membro della famiglia per il solo fatto di essere lesbica. Il secondo esempio si riferisce alle pratiche c.d. “di conversione”, motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, che rappresentano una combinazione di violenza psicologica, fisica e talvolta sessuale⁷⁵. Queste pratiche possono far scattare l’aggravante relativa alle conseguenze (lettera h), ovvero danni fisici e psicologici), e la circostanza relativa alla situazione di una persona resa vulnerabile da particolari circostanze (c). La Relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul indica, tra le persone in situazione di vulnerabilità: “uomini gay, donne lesbiche, persone bi-sessuali e transgender”⁷⁶. Come terzo esempio, seguendo la stessa linea di ragionamento giuridico, la violenza istituzionale - vietata dall’art. 5, par. 1, Convenzione di Istanbul - può essere affrontata anche attraverso la circostanza aggravante di “livelli estremi di violenza” (art. 46, lettera f). La Corte europea dei diritti umani ha invero già sostenuto, nel caso *Aydin c. Turchia*, deciso nel 1997, che lo stupro di una donna da parte di un pubblico ufficiale “deve essere considerata una forma particolarmente grave e ripugnante di maltrattamento, data la facilità con cui l’autore del reato può sfruttare la vulnerabilità e la debole resistenza della sua vittima”⁷⁷. Un’interpretazione sensibile al genere della circostanza aggravante dei “livelli estremi di violenza” non guarderebbe ai mezzi usati per causare questa violenza, ma piuttosto al “cumulo di atti di violenza fisica e mentale inflitti alla ricorrente, e all’atto particolarmente crudele dello stupro di cui è stata vittima”⁷⁸. Questo esempio tratto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani viene qui utilizzato per riferirsi alla gravità del comportamento commesso dalle autorità pubbliche, anche, come si è detto *supra*, nei confronti di donne che si identificano come lesbiche - che può far scattare la circostanza aggravante di cui all’art. 46 (f).

Questi esempi dimostrano che *lesbianising* la disposizione della Convenzione di Istanbul sulle

75 U. Belavusau, *Conversion Practices on LGBT+ People*, Parlamento europeo, 2023. Si veda altresì D. Mijatović, *Nothing to Cure: Putting an End to so-called “Conversion Therapies” for LGBTI People*, Strasburgo, Consiglio d’Europa, 2023.

76 Consiglio d’Europa, *ivi*, par. 87 e 238. Riferendosi a persone rese vulnerabili da particolari circostanze o in una situazione di vulnerabilità, la Convenzione di Istanbul sottolinea il fatto che tali persone (o gruppi) non sono vulnerabili di per sé, ma sono rese tali da rapporti di potere strutturali incorporati in leggi, istituzioni e relazioni interpersonali.

77 Corte Edu, 25 settembre 1997, *Şükran Aydın c. Turkey*, par. 83.

78 *Ibidem*, par. 86.

circostanze aggravanti consente sia una migliore comprensione della realtà delle donne LBT, sia un migliore perseguimento dei crimini di violenza di genere contro le donne che si identificano come lesbiche. Questa strategia interpretativa è una soluzione adeguata che permette di far emergere una narrazione rispettosa delle esperienze delle donne LBT, in quanto consente agli operatori giuridici di comprendere meglio le situazioni di violenza che le donne LBT affrontano quando si oppongono ai ruoli sessuali e di genere tradizionali, e di utilizzare adeguatamente la Convenzione di Istanbul per perseguire tali atti. È comunque importante notare che pratiche come i matrimoni forzati, la violenza istituzionale, le pratiche di conversione, ecc. hanno un *fil rouge* comune, che è la lesbofobia. L'inclusione dei motivi lesbofobici come circostanza aggravante rappresenterebbe un significativo passo avanti nella lotta alla violenza di genere contro le lesbiche. Nonostante questa circostanza non sia sancita dalla Convenzione di Istanbul, può comunque emergere utilizzando i tradizionali criteri di interpretazione del diritto internazionale, leggendo le disposizioni sulle circostanze aggravanti in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, della Convenzione di Istanbul che contiene i motivi di discriminazione vietati. Tuttavia, è anche importante far emergere la dimensione di genere dalla neutralità delle disposizioni penali, ad esempio utilizzando termini quali 'stupro lesbofobico'.

10. Segue: con particolare riferimento agli sviluppi nell'Unione europea

Alla luce delle osservazioni in merito alle circostanze aggravanti, è opportuno sottolineare come la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che non è stata oggetto del nostro studio per ragioni temporali (lo studio si è concluso nel 2023), ha introdotto quale circostanza aggravante che gli Stati membri della UE devono considerare, conformemente al loro diritto nazionale, nell'adozione di misure appropriate alla luce della Direttiva la seguente (art. 11, lettera p))⁷⁹: "il reato era finalizzato a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima". È uno sviluppo innovativo nel sistema giuridico UE, che va letto nel quadro normativo di riferimento.

Senza pretesa di esaustività⁸⁰, è opportuno precisare infatti che la Direttiva ha per basi giuridiche l'art. 82 (2), e l'art. 83 (1) TFUE, quest'ultima, assente nelle decisioni di conclusione della Convenzione da parte dell'Unione europea⁸¹. La Direttiva, ai sensi dell'art. 1, stabilisce "norme per prevenire

⁷⁹ Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, PE/33/2024/REV/1, GU L, 2024/1385, 24.5.2024.

⁸⁰ Sulla Direttiva si consenta di rinviare a E. Bergamini, S. De Vido, *La cyberviolenza di genere nel rapporto fra la direttiva 2024/1385 e gli altri strumenti di diritto dell'unione europea*, in *Cyberviolenza di genere e nuove "frontiere" normative e giurisprudenziali: la Direttiva UE 2024/1385. Ciberviolencia de género y nuevas "fronteras" normativas y jurisprudenciales: la Directiva UE 2024/1385*, Angela Di Stasi, Rosario Espinosa Calabuig (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 329 ss.; S. De Vido, *EU in light of the Istanbul Convention: Legal Implications After the Accession*, Luxembourg, EU Publications Office, 2025. Si veda altresì M. Möschel, *The European Union's actions in the domain of combating gender-based violence*, in *Violence Against Women under European Human Rights Law*, I. Brodeală, I. Jelić, S. Şuteu (eds), Cheltenham, Elgar Publishing, 2025, p. 17 ss.

⁸¹ Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l'amministrazione pubblica dell'Unione, GU L 143I del 2.6.2023, pagg. 1-3; Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio del 1o giugno 2023 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza

e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica". Essa fissa "norme minime" riguardanti: a) la definizioni dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica – si tratta di due "euro-crimini", particolarmente gravi e aventi carattere di transnazionalità, per i quali è prevista la definizione di norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni ai sensi dell'art. 83 (1), TFEU; b) i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica; c) la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce. La Direttiva non è riuscita a proporre norme minime relative alla definizione del reato di violenza sessuale, incluso lo stupro, a causa di posizioni molto distanti tra gli Stati membri UE. Lo strumento giuridico richiede, tuttavia, la criminalizzazione di altri comportamenti riconducibili alla nozione di violenza contro le donne: mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato (entrambi riconducibili all'euro-crimine sfruttamento sessuale di donne e bambini), condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking e molestie online, istigazione alla violenza e all'odio online (violenza nel mondo digitale riconducibile all'euro-crimine di criminalità informatica). La Direttiva contiene inoltre numerose disposizioni sulla prevenzione e la protezione delle vittime di violenza contro le donne. Così, ad esempio, essa richiede l'adozione di misure preventive che mirano "a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale e a incoraggiare tutte le persone, in particolare gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società" (art. 34 (5) della Direttiva). L'art. 35 è specificatamente dedicato alla prevenzione dello stupro e alla promozione del ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali.

La Direttiva incorpora apertamente un approccio intersezionale ed è la prima volta in un atto di diritto derivato dell'UE⁸². Nel preambolo si riconosce invero che "Le vittime di discriminazione intersezionale sono esposte a un maggiore rischio di violenza. Tra queste potrebbero figurare [...] le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali [...] Le vittime di discriminazione intersezionale dovrebbero pertanto ricevere una protezione e un'assistenza specifiche"⁸³. L'approccio intersezionale si riflette nelle disposizioni della Direttiva. Ad esempio, con riferimento alla valutazione del rischio individuale delle esigenze di protezione delle vittime, di cui all'art. 16, questa tiene conto "della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi di discriminazione come quelli di cui all'art. 21 della Carta («discriminazione intersezionale»), e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, e di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione". All'art. 33, la Direttiva richiede agli Stati membri di provvedere affinché "sia prestata un'assistenza specifica alle vittime di discriminazioni intersezionali che sono a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica".

Si tratta di disposizioni che, se trasposte correttamente negli ordinamenti giuridici interni (la trasposizione deve avvenire entro il 14 giugno 2027, ai sensi dell'art. 49 della Direttiva), rafforzeranno la tutela delle donne LBT dalla violenza di genere.

11. Opportunità di miglioramento

Abbiamo iniziato questo articolo sottolineando la scarsità di ricerche sulle persone lesbiche in generale

domestica per quanto a cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento, GU L 143I, 2.6.2023, pagg. 4-6.

82 S. De Vido, *EU in light of the Istanbul Convention: Legal Implications After the Accession*, cit., pp. 38-39.

83 Direttiva 2024/1385, ivi, preambolo, considerando 71.

e sulla violenza di genere contro le lesbiche in particolare, che si riflette anche nel processo di monitoraggio e attuazione della Convenzione di Istanbul. Infatti, sebbene diversi *baseline evaluation reports* del GREVIO menzionino le donne LBT (ad esempio, Albania, Austria, Andorra, Belgio, Norvegia, Polonia, Romania, Svizzera)⁸⁴ e alcuni rapporti del Comitato delle Parti facciano riferimento alla necessità di un approccio intersezionale che le includa, i riferimenti tendono a essere generici e non citano una pratica, una legge o una misura specifica in vigore che dovrebbe essere riconsiderata o apprezzata. Sembra che le donne LBT siano usate come esempio teorico, piuttosto che come gruppo reale con sfide e bisogni specifici. Né l'omofobia in generale né la lesbofobia in particolare vengono affrontate come sistemi di potere e discriminazione che caratterizzano la violenza contro le donne LBT e le persone NB. In generale, l'approccio del GREVIO è piuttosto cis-eterocentrico, il che significa che le raccomandazioni fatte dal Comitato delle parti trascurano possibili misure per migliorare la protezione delle persone lesbiche.

Vorremmo concludere indicando alcuni spunti forniti da questa analisi della Convenzione di Istanbul che permetterebbero di migliorare non solo la conoscenza, ma anche la risposta alla violenza di genere che colpisce le persone lesbiche e NB.

Per quanto riguarda la violenza psicologica, scarse sono le informazioni sulle pratiche correttive o sulla violenza psicologica contro le giovani lesbiche, nonostante sia dimostrato che tali pratiche si verificano in molti Stati parte. Sebbene molti Paesi continuino a chiedere alle persone trans e intersessuali modifiche forzate del proprio corpo, il processo di monitoraggio non riflette questa realtà e i rapporti ombra hanno raramente riportato questo tipo di violenza⁸⁵. Lo stesso vale per le molestie sessuali e il bullismo sia nel mondo digitale sia nella vita reale. I dati mostrano che le donne LBT e NB in tutta Europa sono ripetutamente vittime di cyberstalking e molestie nello spazio pubblico, ma il processo di valutazione non ha ancora enfatizzato tale profilo. Inoltre, il GREVIO non ha richiesto agli Stati informazioni specifiche sulla violenza sessuale lesbofobica, quindi non esistono dati su cui sviluppare un'analisi. In tutte queste aree, sia il mondo accademico che la società civile possono lavorare per fornire dati e richiedere un'adeguata protezione da parte di diversi organismi, tra cui il GREVIO. Per quanto riguarda la violenza tra partner nelle relazioni di intimità, ci si chiede come lo Stato debba regolamentarla in modo da non escludere le lesbiche e quali siano le conseguenze delle decisioni prese dagli Stati in merito al trattamento diverso o simile delle vittime eterosessuali e omosessuali di violenza da partner nelle relazioni di intimità. Un chiarimento da parte del GREVIO sarebbe importante perché la concettualizzazione della violenza di genere da parte dello Stato ha un impatto sulla prevenzione e sull'accesso alla protezione e alla giustizia, ma dovrebbe anche avere un impatto sulla progettazione dei servizi di supporto che attualmente rispondono principalmente alle esigenze delle donne cis-eterosessuali.

Naturalmente, ci sono molte altre linee di discussione che potrebbero essere seguite. Tuttavia, per concludere questa breve analisi e rinviando ulteriori approfondimenti al rapporto pubblicato per EL*C, richiamiamo le parole di Dianne Otto, la quale suggerisce di pensare a un "quadro giuridico in-

84 GREVIO, *Baseline evaluation reports*: Albania, 24 novembre 2017, GREVIO/Inf(2017)13, par. 16; Andorra, 15 ottobre 2020, GREVIO/Inf(2020)18, parr. 17, 20, 22, 64, 71, 211; Austria, 27 settembre 2017, GREVIO/Inf(2017)4, par. 210; Belgio, 21 settembre 2020, GREVIO/Inf(2020)14, par. 19; Norvegia, 25 novembre 2022, GREVIO/Inf(2022)30, parr. 15 e 19; Polonia, 16 settembre 2021, GREVIO/Inf(2021)5, parr. 17, 21, 32, 135, 153; Romania, 16 giugno 2022, GREVIO/Inf(2022)6, par. 101; Svizzera, 15 novembre 2022, GREVIO/Inf(2022)27, parr. 16, 19, 35, 64, 70, 77, 90, 122, 139, 220.

85 Si vedano, come importante eccezione a questo silenzio, i rapporti ombra di Grecia e Irlanda sulla violenza e gli interventi chirurgici forzati contro le persone intersessuali. Cfr. Intersex Greece, Shadow Report on "Violence against Intersex Women in Greece", 6 maggio 2022, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/greece>; Intersex Ireland, Shadow Report on "Violence against Intersex Women in Ireland", 6 ottobre 2022, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/ireland>.

ternazionale che possa generare solidarietà piuttosto che divisione, promuovere valori redistributivi piuttosto che arricchimento privato, sfidare le disuguaglianze radicate del quotidiano piuttosto che normalizzarle e sfruttarle⁸⁶. Il nostro lavoro sfida i limiti della Convenzione di Istanbul e del discorso di genere che essa esprime⁸⁷. Pensiamo che sia possibile mettere in discussione la definizione di genere come dicotomia e “liberare” la possibilità di affrontare la protezione delle lesbiche dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti delle donne. Il lavoro che abbiamo condotto è un invito a proseguire in questa direzione.

⁸⁶ D. Otto, *Introduction: Embracing Queer Curiosity*, in D. Otto (ed.), *ivi*, p. 2.

⁸⁷ R. Mestre i Mestre, S. De Vido, *Lesbianising the Istanbul Convention: Research on the Implementation of the Convention to Protect LBT Women*, cit., in part. p. 34 ss.